

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20872 /125.11.2016. del 14 OTT. 2016 / Pos. n.3

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali

(rif. nota n. 31091 del 7.10.2016)

Oggetto: Richiesta di parere relativamente all'istanza di accesso agli atti concernenti la struttura assistenziale ubicata in Viale Regina Margherita n. 38/A, Palermo, appartenente all'Ente Cooperativa ESDRA di Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.

In data 23.6.2016 l'Avv. Rizzitano, in nome e per conto dei propri assistiti Lo Cascio Di Bartolomeo Angela Gabriella, Di Bartolomeo Maurizio e Tumminello Michele, ha presentato "istanza di accesso agli atti, ai sensi della l.r. n. 10/1991. relativi all'istanza di iscrizione all'albo regionale della struttura in oggetto indicata".

La richiesta è stata riscontrata dal Servizio 2 di codesto Dipartimento che ha trasmesso all'U.R.P. copia "del Decreto R.S. n. 3286 del 10.12.2015 di autorizzazione al funzionamento e della richiesta di accertamenti, ai fini dell'iscrizione, inviata al comune di Palermo".

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e marta.mattarella@ull.regione.sicilia.it

Successivamente l'Avv. Rizzitano, invitato dall'U.R.P. "a prendere visione del fascicolo al fine di estrarre copia di quanto di interesse", ha estratto copia, tra l'altro, "dell'intero contratto di locazione".

Con raccomandata del 9.08.2016 l'Avv. Raimondi, "usufruttuario dell'appartamento concesso in locazione alla cooperativa ESDRA, ha manifestato delle perplessità (...) in merito al rilascio dei richiesti documenti".

Ciò premesso vengono riportate le seguenti disposizioni di legge :

l'art. 22 della L. n. 241 /90, comma 1, lett. b), che definisce gli "interessati" a formulare una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e l'art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), che prevede taluni casi di diniego all'accesso civico per tutela di interessi altrui.

Viene, infine, richiamato quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 5936 del 22.11.2012, in ordine alla posizione legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ciò premesso, "data la reiterata richiesta di rilascio di copia di tutto il fascicolo relativo alla istanza d'iscrizione della Cooperativa ESDRA per la struttura di cui all'oggetto avanzata dall'Avvocato Rizzitano, considerate le perplessità manifestate dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi circa il rilascio delle stesse ed il possibile danno che riceverebbe", si chiede a questo Ufficio di rendere un parere circa la possibilità del rilascio.

2. Va, preliminarmente, osservato che dalla lettura della nota in riferimento non risulta chiaro né il quesito giuridico, di carattere generale, oggetto della consultazione, né gli elementi di fatto della vicenda in esame.

In particolare, nella nota non viene chiarito:

- quale sia l'albo regionale per cui è stata presentata istanza di iscrizione;



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo


URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

- quale sia la natura dell'attività svolta dalla Cooperativa ESDRA e quale il procedimento previsto per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;
- se i soggetti rappresentati dall'Avv. Rizzitano, che hanno esercitato il diritto di accesso agli atti, siano parte del procedimento di iscrizione ovvero terzi, secondo la distinzione fatta dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, e quale sia la motivazione su cui si fonda la richiesta di accesso;
- per quale ragione si richiamano i casi di diniego all'accesso civico, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, se l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi della L.r. n. 10/1991;
- quali siano, infine, i danni che un eventuale ulteriore riscontro positivo alla richiesta di accesso potrebbe cagionare nella sfera giuridica dell'Avv. Raimondi.

Va, altresì, chiarito che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti relativi all'interpretazione o all'applicazione di norme regionali, e non anche ad esprimersi su attività tipiche dell'Amministrazione attiva, quale il riscontro a richieste di accesso agli atti.

Purtuttavia, nell'ottica di una fattiva collaborazione, la questione in oggetto sarà esaminata qualora codesto Dipartimento vorrà definire il quesito giuridico generale, fornire gli elementi di informazione richiesti, allegare eventuale documentazione a supporto e comunque rendere il proprio avviso al riguardo, atteso che le richieste di parere a questo Ufficio devono essere sempre corredate dell'avviso dell'Amministrazione richiedente.

Avv. Marina Miceli - Avv. Maria Mattarella



L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)

